



TRIBUNALE FEDERALE

composto da

Avv. Rodolfo SENES - Presidente -

Avv. Enrico MEDICI - Componente -

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI - Componente -

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nei procedimenti riuniti N. 2026/337 e 2026/338 sui

RICORSI

ex artt. 46, comma 6, 47 comma 6 dello statuto FISI e art. 2, lett. c), del Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive emesso dal CONI

PROMOSSI

d a **Daniele Di Santo**, nato a Roma (RM) il 05.09.1977, C.F. DSNDNL77P05H501J Cod. Tessera FISI N. 27004, codice affiliato 02855 (Sci Club Snow Side Team ASD) e **Virginia Maria Garaffa**, nata a Cosenza (CS) il 16.06.1970, C.F. GRRVGN70H56D086O Cod. Tessera FISI N. 19956, codice affiliato 02855 (Sci Club Snow Side Team ASD), rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Guido Valori nei

CONFRONTI

della **Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), Via G.B. Piranesi 46, 20173 Milano;

del **Comitato Regionale Lazio e Sardegna della Federazione Italiana Sport Invernali** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Stadio Olimpico – Tribuna Tevere, Ingresso 30, Piano 2°
aventi ad

OGGETTO

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



l'impugnazione del provvedimento di esclusione della candidatura di Daniele Di Santo e di alla carica di Consigliere Regionale (quota Affiliati/Laico) per l'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale FIS Lazio e Sardegna del 18 luglio 2026, adottato dalla Commissione Verifica Poteri del CLS e pubblicato in data 4 luglio 2026; conseguentemente dell'elenco dei candidati alla carica di consigliere regionale del Comitato Regionale FIS Lazio e Sardegna, pubblicato in data 4 luglio 2026.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

con separati ricorsi, pervenuti agli Organi di Giustizia FIS in data 10/7/2026, il Sig. Daniele di Santo e la Sig.ra Virginia Maria Garaffa impugnavano ai sensi degli artt. 46 comma 6, 47 comma 6 dello Statuto FIS e art. 2 lett. c) del Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive emesso dal CONI il provvedimento pubblicato in data 4/7/2026 della Commissione Verifica Poteri, nominata ai sensi dell'art. 64 del R.O.F. della FIS dal consiglio Regionale del Comitato Regionale Lazio – Sardegna.

Sostenevano l'illegittimità della esclusione delle loro candidature alla prossima Assemblea del Comitato Regionale Lazio – Sardegna del 18/7/2026 sulla base de seguenti motivi.

Il Sig. Di Santo riteneva il provvedimento viziato per la violazione e falsa applicazione dell'art. 48 dello Statuto FIS, per eccesso di potere per irragionevolezza, il difetto assoluto di istruttoria e travisamento della fattispecie, la violazione del principio di strumentalità delle forme e del favor participationis; la violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo sportivo (art. 53 Statuto FIS); la pubblicazione tardiva dell'elenco delle candidature e impossibilità di esperire il doppio grado di giustizia sportiva federale prima delle assemblee; l'omessa pubblicità dell'elenco mediante il link diretto alla homepage, la violazione del punto 2, lett. b) del

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159

regolamento CONI, l'omessa comunicazione pec dell'esclusione del candidato; il contrasto tra normativa federale e Regolamento CONI con prevalenza di quest'ultimo; la violazione dell'art. 48 comma 6 Statuto FISI, l'insussistenza della mancanza di requisiti come condizione per l'esclusione, l'eccesso di potere per sviamento della causa tipica del procedimento di verifica dei poteri. La Sig.ra Garaffa portava a sostegno dell'impugnazione: la violazione e falsa applicazione dell'art. 48 dello Statuto FISI, il travisamento documentale macroscopico, l'eccesso di potere per errore materiale e difetto assoluto di istruttoria; la violazione del principio di strumentalità delle forme e del favor participationis; la violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo sportivo (art. 53 Statuto FISI), la pubblicazione tardiva dell'elenco delle candidature e impossibilità di esperire il doppio grado di giustizia federale prima dell'Assemblea; la violazione del punto 2 lett. a) del regolamento CONI, l'omessa pubblicità dell'elenco mediante link diretto alla homepage; la violazione del punto 2 lett. b) del Regolamento CONI, l'omessa comunicazione pec dell'esclusione della candidata; il contrasto tra la normativa federale e il Regolamento CONI e prevalenza di quest'ultimo; la violazione del principio costituzionale di parità di genere e dell'art. 19, comma 3, Statuto FISI. Chiedevano, per tali motivi, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità/nullità del provvedimento di esclusione della loro candidatura e conseguentemente la riammissione nell'elenco dei candidati alla Carica di Consigliere regionale del Comitato FISI Lazio – Sardegna, per la prossima assemblea del 18/7/2026.

Con provvedimento del 13 luglio 2026 il Tribunale disponeva la riunione dei suddetti procedimenti per identità di questione, essendo stati proposti in relazione alla medesima delibera e, in accoglimento della istanza istruttoria dei ricorrenti acquisiva agli atti i ordinando alla Commissione Verica Poteri di trasmettere gli atti in questione al Tribunale.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi di Daniele di Santo e Virginina Maria Garaffa sono fondati e meritano accoglimento.

Quanto al primo motivo di ricorso (comune per entrambi i ricorrenti):

dal verbale della riunione della Commissione Verifica Poteri del 3/7/2025 è emerso che l'esclusione della candidatura del Sig. Di Santo è stata disposta per non aver egli apposto sul modulo, al punto E, la spunta dei requisiti di cui all'art. 48 Statuto FISI, mentre per la Sig.ra Garaffa, per non aver apposto la spunta del requisito previsto nel riquadro C (consigliere atleta).

La commissione motiva l'esclusione di entrambi ritenendo che, la mancata spunta dei requisiti previsti per la partecipazione, corrisponda ad una omessa dichiarazione.

Ebbene, per quanto riguarda il Di Santo, come rilevato da parte ricorrente, la sezione E del modulo non contiene, a differenza delle altre sezioni, l'istruzione espressa di "Barrare una sola casella" o "una delle seguenti opzioni", ma di dichiarare sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 48 dello Statuto FISI per poter partecipare alle elezioni.

Tali requisiti vengono indicati in sequenza, con accanto la descrizione del comma dell'art. 48 cui si riferiscono, essendo tutti cumulativi ed obbligatori per poter essere eletti o nominati organi federali come dispone il citato articolo.

Dall'esame del modulo di candidatura emerge che il Di Santo non ha spuntato tutte le caselle relative alla sezione ma vi ha apposto in calce al modulo la sua sottoscrizione, allegando copia del documento di identità in corso di validità.

Evidentemente il candidato ha inteso l'elenco dei requisiti come meramente esplicativo dell'art. 48 dello Statuto, senza necessità di barrare alcunché, ma solo da sottoscrivere in calce.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159

A parere del Tribunale, tale irregolarità, in forza del principio del soccorso istruttorio di cui infra, non può da sola costituire valido motivo di esclusione della candidatura.

La candidata Garaffa, invece, viene esclusa dalla competizione elettorale per non aver apposto la crocetta nel requisito aggiuntivo obbligatorio per le posizioni 1 e 2 e consistente nell'aver preso parte, nell'arco di almeno due anni nel corso dell'ultimo decennio, a competizioni ufficiali FISI di livello federale.

Invero, il riquadro indica tale requisito come obbligatorio per entrambe le opzioni, e contiene una parte da compilare indicando la disciplina praticata e almeno una gara ufficiale FISI con denominazione, anno e, ove possibile, ID gara da sistema FISIOOnline.

Nel modulo presentato dalla Garaffa viene indicato quale disciplina praticata lo "sci alpino" e quale gara ufficiale i "Campionati Italiani Master 27.2.2026 – 1.3.2026 MCFXA0031"; è evidente, quindi, che la stessa ha soddisfatto i requisiti aggiuntivi previsti indicando espressamente la disciplina praticata e la competizione ufficiale FISI a cui ha partecipato e che costituiscono le condizioni per poter essere candidata alla carica di Consigliere Regionale in quota atleti.

La sola mancata apposizione della spunta della casella relativa al possesso dei requisiti, se poi gli stessi vengono specificati espressamente nelle parti nel modulo ad esse dedicati non può da sola, a parere del Tribunale, costituire valido motivo per il rigetto della candidatura.

Inoltre, come correttamente sostenuto dai ricorrenti, il procedimento elettorale, seppur caratterizzato da un necessario formalismo, deve essere improntato al *favor participationis* che deve prevalere tutte le volte che il mancato rispetto di un aspetto formale della procedura non sia in grado di porre in dubbio la legittimità dell'atto o dell'istanza tesa all'esercizio del diritto di voto (in termini dec. Corte Appello Federale FISE nel proc. R.G. CAF 29-bis/2025).

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159

Tale principio trova conferma nelle pronunce del Consiglio di Stato che ha avuto modo di affermare che il *favor participationis* che caratterizza il procedimento elettorale giustifica una interpretazione della normativa che, prescindendo da inutili formalismi, sia il più aderente possibile al dato sostanziale (Cons. Stato 23/5/2016 n. 2165 e Cons. Stato 25/5/2017 n. 2472 dove si fa riferimento al soccorso istruttorio nel procedimento di ammissione alle liste delle competizioni elettorali qualora l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile se la regolarizzazione non comporta adempimenti istruttori incompatibili con il procedimento elettorale).

Pertanto, anche se il Di Santo e la Garaffa hanno compilato il modulo candidatura alle cariche regionali ponendo in essere alcune inesattezze, in forza del succitato principio le stesse, per le ragioni esposte, non possono da sole costituire valido motivo per disporre l'esclusione, come invece ha fatto la Commissione Verifica Poteri.

Per queste ragioni deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento emesso in data 3/7/2026 dalla Commissione Verifica Poteri nella parte in cui esclude le candidature di Daniele Di Santo e di Virginia Garaffa, alla competizione elettorale relativa alla Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Lazio – Sardegna del prossimo 18/7/2026 e la riammissione degli esclusi alla tornata elettorale.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso, rivestendo carattere prioritario e dirimente, comporta l'assorbimento di ogni altra censura dedotta dai ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale accoglie i ricorsi e per l'effetto dichiara la nullità del provvedimento di esclusione della candidatura di Virginia Maria Garrafa alla carica di Consigliere Regionale Atleta per l'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale FISI Lazio e Sardegna del 18 luglio 2026 nonchè il provvedimento di esclusione della candidatura di Daniele Di Santo

alla carica di Consigliere Regionale (quota affiliati-laico) per l'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale FISI Lazio e Sardegna del 18 luglio 2026, adottati dalla Commissione Verifica Poteri del CLS e pubblicati in data 4 luglio 2026 e conseguentemente dell'elenco dei candidati alla carica di consigliere regionale del Comitato Regionale FISI Lazio e Sardegna, pubblicato in data 4.07.2026 e per l'effetto

ORDINA

alla Segreteria Generale FISI e/o alla Commissione Verifica Poteri del Comitato Regionale FISI Lazio e Sardegna l'immediata riammissione della candidatura di Virginia Maria Garrafa e Daniele Di Santo e la conseguente pubblicazione sul sito internet del Comitato Regionale con link diretto dalla homepage dell'elenco aggiornato delle candidature ammesse.

Ordina la comunicazione a mezzo pec della presente decisione ai ricorrenti alla FISI, al Comitato Regionale Lazio - Sardegna ed alla Commissione Verifica Poteri del Comitato Regionale Lazio - Sardegna e la sua contemporanea pubblicazione sul sito internet federale.

Deciso da remoto, lì 14 luglio 2026

SENES RODOLF
2026.07.14 18:10:47
Signer:
CN=SENES RODOLFO
C=IT
O=ORDINE DEGLI AVVOC.
2.5.4.97=VATIT-800309901
Public key:
RSA/2048 bits

Avv. Rodolfo SENES

MEDICI ENRICO
2026.07.14 18:13:47
CN=MEDICI ENRICO
C=IT
O=ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
2.5.4.97=VATIT-800309901
RSA/2048 bits

Avv. Enrico MEDICI

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159